

Codice A1610A

D.D. 31 maggio 2017, n. 249

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MONTACUTO (AL) - Richiedente: Leonardo SpA - Intervento: Modifica dell'impianto ubicato in localita' Monte Giarolo per la realizzazione di una Stazione Radio Base per radiocomunicazioni mobili mediante installazione di antenne e parabole su traliccio esistente. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data

Classificazione 11.100.335/2017A/A16000

Rif. n. 10937/A1610A del 09/05/2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: MONTACUTO (AL)
Intervento: Modifica all'impianto di telefonia ubicato in località Monte Giarolo per la realizzazione di una Stazione Radio Base per radiocomunicazioni mobili mediante installazione di antenne e parabole su traliccio esistente.
Istanza: Leonardo S.p.a.

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune in data 9 maggio 2017, con nota prot. 580/10,10 del 13 aprile 2017, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica con documentazione semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella modifica all'impianto di telefonia esistente in località Monte Giarolo, per la realizzazione di una Stazione Radio Base per radiocomunicazioni mobili a uso delle Forze di Polizia facente parte della rete TETRA, e che dette modifiche consistono nell'installazione di due antenne di altezza pari a 92 cm. e di due parabole con diametro di 90 e 120 cm. sul traliccio esistente, e di nuovi apparati all'interno del locale tecnico presente alla base del traliccio,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

Classificazione 11.100.335/2017A/A16000

verificato che il Comune di Montacuto, secondo quanto specificato nella citata lettera di trasmissione, essendo momentaneamente sprovvisto della Commissione locale per il paesaggio, non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004,

rilevato altresì, dalla tavola P2.5 del Ppr, che l'intervento proposto, ricade all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure" (n. rif. regionale n. B030) avente per oggetto l'alto corso del Borbera e del Curone, con le ramificazioni di numerose valli secondarie, concluso a sud dall'ampio arco montuoso costituito da una serie di rilievi appenninici (di cui il Monte Giarolo è uno dei capisaldi), e rilevato che l'interesse paesaggistico della zona tutelata riveste carattere di eccezionalità per le panoramiche viste che spaziano dall'arco alpino al mar Ligure,

accertato quindi che l'intervento proposto, con riferimento alla medesima dichiarazione di notevole interesse pubblico, appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B030 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, in quanto, pur essendo ubicato nelle vicinanze del Monte Giarolo, secondo quanto dimostrato nei foto-inserimenti, non appare tale da comportare alterazioni o significative trasformazioni alle visuali panoramiche percepibili dall'intorno,

constatato infatti che, dal raffronto della documentazione fotografica dello stato di fatto e quella di progetto con foto-inserimenti, le previste installazioni, essendo ubicate su di un traliccio esistente di 42 m. di altezza, su cui sono già presenti antenne e parabole di dimensioni analoghe se non maggiori, rispetto a quelle in progetto, non appaiono tali da comportare apprezzabili modifiche alla sagoma dell'impianto esistente o passibili di introdurre effetti cumulativi tali da generare detrazioni di qualità nella percezione panoramica del paesaggio di riferimento,

Classificazione 11.100.335/2017/A/A16000

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

considerato che le opere così come proposte, sulla base delle considerazioni e degli accertamenti sopra richiamati, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

TORINO, 29 MAG 2017

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI E CUNEO

A: REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Corso Bolzano 44, 10121 Torino

Prot. n. 6354

cl. 34.10.06/227.1

AMBITO E SETTORE :	Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE :	Comune MONTACUTO Prov AL Bene e oggetto dell'intervento MODIFICA ALL'IMPIANTO DI TELEFONICA UBICATO IN LOCALITA' MONTE GIAROLO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER RADIOCOMUNICAZIONI MOBILI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI ANTENNE E PARABOLE SU TRALICCIO ESISTENTE indirizzo MONTE GIAROLO
DATA RICHIESTA :	Data di arrivo richiesta 17/05/2017 Protocollo entrata richiesta n. 5978 del 18/05/2017
RICHIEDENTE :	LEONARDO S.P.A. Privato
PROCEDIMENTO :	(43) Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017)
PROVVEDIMENTO :	PARERE VINCOLANTE Destinatario REGIONE PIEMONTE Pubblico

Risposta a Vs Prot. 11644/A1610A del 16.05.2017

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;
Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Visto il parere formulato da codesto Ufficio della Regione Piemonte;

Valutata la compatibilità paesaggistica dell'intervento;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere **favorevole** alle opere proposte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

